



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI MILANO

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                    |                    |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>SINISCALCHI</b> | <b>EZIO</b>        | <b>Presidente</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>NOSCHESI</b>    | <b>MARIO</b>       | <b>Relatore</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>BORSANI</b>     | <b>LUISA CARLA</b> | <b>Giudice</b>    |
| <input type="checkbox"/> |                    |                    |                   |
| <input type="checkbox"/> |                    |                    |                   |
| <input type="checkbox"/> |                    |                    |                   |
| <input type="checkbox"/> |                    |                    |                   |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 771/2016  
depositato il 10/02/2016

- avverso la sentenza n. 6282/2015 Sez. 25 emessa dalla Commissione Tributaria  
Provinciale di MILANO  
contro:  
TRUST DOC  
TRUSTEE CAZZOLA MARCO  
VIALE GIAN GALEAZZO 2 20138 MILANO

**difeso da:**  
BATTAGLIESE GUIDO LUIGI  
C/O STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARTINEZ & NOVEBACI  
VIA ARCHIMEDE 56 20129 MILANO

**proposto dall'appellante:**  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20111T054212000 IPOTECAR.-ALTRO 2011  
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20111T054212000 SUCCESSIONI 2011

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 771/2016

UDIENZA DEL

14/11/2016 ore 15:00

N° **6758/2016**


PRONUNCIATA IL:

14 novembre 2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13 dicembre 2016

Il Segretario

  
Loredana Calderini

R.G.A. n. 771/2106

#### FATTO - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente sig. Marco Cazzola, in qualità di *Trustee* del *Trust "Trust Doc"*, impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecarie e catastali e relative sanzioni, contestandone la legittimità, per i motivi ivi indicati.

Costitutosi, l'Ufficio replicava alle obiezioni del ricorrente, sostenendo la legittimità e fondatezza dei propri atti.

Con successiva memoria, depositata in data 29 maggio 2015, in relazione all'intervenuta sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, contestava l'inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza della funzione dirigenziale e relativi poteri connessi del sottoscrittore dell'avviso di rettifica impugnato.

I giudici di primo grado accoglievano il ricorso rilevando l'inesistenza dell'atto impositivo poiché sottoscritto da soggetto privo della qualifica dirigenziale e dei relativi poteri, ritenendo assorbiti i motivi di merito del ricorso.

L'Ufficio ha appellato la sentenza chiedendone la riforma, eccependo, il via preliminare, che gli effetti della sentenza n. 37 della Corte Costituzionale non possono essere fatti valere, così come di fatto avvenuto, con motivi aggiunti. Ha ritenuto altresì superata l'eccezione di parte appellata, alla luce delle sentenze nn. 22800, 22803 e 22810 del 2015.

Nel merito ha ribadito le argomentazioni già rese nel primo grado del giudizio, ovvero l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni al Trust. A sostegno delle proprie tesi ha richiamato giurisprudenza di varie Commissioni Tributarie e della Suprema Corte, con riferimento alle Ordinanze nn. 3735/15, 3737/15, depositate in data 24 febbraio 2015, e dell'Ordinanza n. 3886/15, depositata in data 25 febbraio 2015.

Parte appellata ha confutato analiticamente le argomentazioni dell'Ufficio proponendo, le argomentazioni già avanzate nel grado precedente di giudizio, sostenendo quindi l'insanabilità dell'atto impositivo per effetto della sentenza della Corte Costituzionale.

Nel merito, ha contestato le argomentazioni ex adverso dedotte, in quanto datate ed in contrasto con la più recente giurisprudenza in materia di Trust, della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 25478 del 18 dicembre 2015 ha confermato l'applicazione dell'imposta fissa.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, uditi i rappresentanti delle parti che hanno ribadito quanto esposto nei rispettivi appelli e controdeduzioni e riscontrata la documentazione versata agli atti, ritiene infondato l'appello e, per l'effetto, doversi confermare la sentenza di primo grado, per i motivi che qui di seguito si espongono, secondo criteri di succinta concisione.

I primi giudici hanno accolto il ricorso rilevando l'inesistenza giuridico dell'atto impositivo poiché sottoscritto da soggetto privo della qualifica dirigenziale e dei relativi poteri, ritenendo peraltro assorbiti i motivi di merito.

Questa commissione non condivide le suindicate conclusioni sulla base alle quali, poi, i primi giudici hanno ritenuto assorbiti i rilievi di merito che questa Commissione qui di seguito esaminerà per valutarne la legittimità.

In ordine alla carenza di firma del sottoscrittore dell'atto impositivo osserva che l'eccezione di che trattasi appare superata dalla giurisprudenza di merito della Suprema Corte che, con Sentenze n. 22800, 22803 e 22810 del 2015, ha affermato che:

- l'illegittimità della norma relativa agli incarichi dirigenziali non si riflette sulla legittimità degli atti sottoscritti dagli incaricati dirigenziali in virtù di valida delega alla sottoscrizione.
- Ai fini della validità della sottoscrizione di un atto non è necessario che il sottoscrittore ricopra la qualifica di dirigente, ben potendo il Capo Ufficio di cui all'art. 42 del DPR 600/1973, delegare "un altro impiegato della carriera direttiva" che, coincide con un funzionario di Terza Area.

Nel merito, questa Commissione ritiene di dover rigettare, poiché datate e superate, le argomentazioni a sostegno dell'atto impositivo, laddove ha asserito l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni al Trust.

A sostegno delle proprie tesi ha richiamato giurisprudenza di varie Commissioni Tributarie e della Suprema Corte, con riferimento alle Ordinanze nn. 3735/15, 3737/15, depositate in data 24 febbraio 2015, e dell'Ordinanza n. 3886/15, depositata in data 25 febbraio 2015, a tenore della quale ha ritenuto che gli ermellini hanno attratto nell'area applicativa dell'art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006, istitutivo dell'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, anche il Trust.

Quanto dedotto dall'Ufficio appare in contrasto con la più recente giurisprudenza della Suprema Corte che, sulla fattispecie in esame, con Sentenza n. 21614 del 05 ottobre 2016 ha statuto:

*"(...)L'istituzione di un Trust cosiddetto "autodichiarato", con riferimento agli immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente/trustee, con beneficiari i discendenti di quest'ultimo, deve scontare l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale (...)2".*

Sulla base delle suesposte argomentazioni, la Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza di primo, ancorché con diversa motivazione.

La peculiarità della questione giuridica trattata costituisce giusto motivo per determinare la compensazione delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione conferma l'impugnata sentenza. Compensa le spese del grado

Milano, 14 novembre 2016

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE